

Udine, 2 febbraio 2016

EBNA-FSBA, regole per il versamento della contribuzione dal 1° gennaio 2016

A decorrere dal 1 gennaio 2016 prende avvio il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) e la rimodulazione della contribuzione destinata ad EBNA.

Quanto sopra è stato reso necessario a seguito dell'adeguamento del fondo FSBA alle prescrizioni in materia di ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà secondo l'impianto disegnato dalla Legge 92/2012 (Legge Fornero) prima e dal decreto legislativo n. 148/2015 di applicazione del Jobs Act poi.

In data 10 dicembre 2015 e 18 gennaio 2016 Confartigianato, Cna, Casartigiani Clai e le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto gli Accordi Interconfederali nazionali che disciplinano il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA) istituito in ottemperanza all'art. 27 co 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, garantendo così ai lavoratori dipendenti una prestazione adeguata di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro (assegno ordinario e/o assegno di solidarietà).

La disciplina del Fondo FSBA si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato (esclusi i lavoratori a domicilio ed i dirigenti) e delle imprese che applicano i CCNL di lavoro sottoscritti tra le categorie della Parti sopra menzionate, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 (trattamenti di CIGO/CIGS).

Il Fondo FSBA consentirà di sopperire al venir meno della cassa integrazione in deroga, che in questi anni ha dato risposte importanti alle imprese artigiane colpite dalla crisi e che è stata rifinanziata un'ultima volta nel 2016 per un massimo di 3 mesi.

Dal 1 gennaio 2016 le imprese artigiane o che applicano contratti artigiani, a seconda se siano o meno beneficiarie di trattamenti derivanti dal Titolo I del decreto legislativo 148/2015 (CIGO/CIGS) sono tenute al versamento contributivo EBNA+FSBA oppure al solo versamento EBNA secondo gli importi e modalità che seguono.

1. FSBA - campo di applicazione:

- a. tutti i lavoratori dipendenti di imprese artigiane corrispondenti al settore di versamento contributivo INPS CSC 4 (con esclusione delle imprese soggette a trattamenti di integrazione salariale CIGO/CIGS) indipendentemente dal CCNL applicato dall'azienda;
- b. tutti i lavoratori dipendenti da aziende artigiane e non artigiane che applicano uno dei CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti Sociali istitutive di FSBA (Confartigianato, Cna, Casartigiani Clai e le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil) e stipulanti l'accordo interconfederale 10/12/2015, sprovviste di ammortizzatori sociali "ordinari", a prescindere dalla qualifica di imprese artigiane;
- c. tutti i lavoratori, in caso di scelta del datore di lavoro, degli enti e delle società costituiti partecipati o promossi dalle Parti sociali dell'Artigianato.

Il versamento della contribuzione FSBA, avviene a prescindere dal requisito dimensionale dell'azienda e si applica pertanto anche ai datori di lavoro con meno di 6 dipendenti (quindi da 1 dipendente in su).

2. EBNA - campo di applicazione:

in applicazione della delibera EBNA del 12 maggio 2010 e dell'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30 giugno 2010, tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato sono tenute ad aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando la specifica causale EBNA (A.I. 23 dicembre 2010).

3. FSBA – prestazioni e durata:

il Fondo FSBA eroga la prestazione di un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di integrazione salariale e la prestazione dell'assegno di solidarietà, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a € 971,71 lordo e successivi adeguamenti.

La durata delle prestazioni previste è di:

- 13 settimane di assegno ordinario;
- 26 settimane di assegno di solidarietà

Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative tra loro.

4. FSBA – causali di intervento:

ai lavoratori delle imprese artigiane (escluso il settore dell'edilizia), a prescindere dal CCNL applicato, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, è corrisposto l'assegno ordinario nei seguenti casi:

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- situazioni temporanee di mercato

Agli stessi dipendenti è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, l'assegno di solidarietà nel caso di riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Nello specifico, l'erogazione, rapportata sull'effettivo periodo di sospensione/riduzione, verrà effettuata con riferimento al massimale mensile INPS netto vigente; mentre non si applicherà alla prestazione del Fondo la riduzione dell'integrazione salariale del 5,84%.

5. EBNA/FSBA – quanto e cosa si versa:

a partire dal 1 gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Dlgs 148/2015 i versamenti sono composti dalla sommatoria delle seguenti cifre:

- cifra “fissa”** destinata ad EBNA **pari a 7,65 €** al mese per 12 mensilità (7,65x12=91,80 euro annui) a carico del datore di lavoro
- cifra “variabile”** destinata a FSBA **calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45%** a carico del datore di lavoro
- dal 1° luglio 2016 un'ulteriore **cifra “variabile” pari allo 0,15%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore e trattenuta dalla busta paga (se l'operatività di FSBA verrà raggiunta antecedentemente alla data del 1° luglio 2016, la quota di contribuzione a carico lavoratore dovrà essere versata a decorrere dall'effettiva operatività del Fondo).

La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 7,65 € (91,80:12) è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.

Il contributo di solidarietà del 10% INPS prevista dalla Legge 103/1991 è dovuta sulla quota di €27,25 di cui alla lettera e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR del dettaglio sotto riportato. La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata ad FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale del mese (maternità, infortunio etc...) resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.

Dettaglio di riepilogo della contribuzione “fissa” destinata ad EBNA e “variabile” destinata a FSBA secondo il riparto delle voci:		
a)	Rappresentanza Sindacale di bacino	12,50 €
b)	Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza	18,75 €
c)	EBNA e funzionamento FSBA	2,00 €
d)	Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva	31,25 €
e)	Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.	27,25 €
		= 91,80 totale
		+
f)	FSBA	0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previd.

6. EBNA/FSBA - lavoratori soggetti (e non) alla contribuzione:

- la contribuzione è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta
- part-time: la “quota fissa” della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (7,65 euro mensili), la “quota variabile” della contribuzione è automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese
- apprendisti: la “quota fissa” della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (7,65 euro mensili), la “quota variabile” della contribuzione è automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese,
- lavoratori a chiamata: la “quota fissa” della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (7,65 euro mensili) in presenza di attività lavorativa, mentre in assenza di attività lavorativa (a seguito di chiamata) e di indennità di disponibilità non è dovuta; la “quota variabile” della contribuzione è automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese,
- lavoratori a domicilio: la contribuzione non è dovuta;
- dirigenti: la contribuzione non è dovuta

Sono esclusi dal versamento tutti i lavoratori cui trova applicazione il **CCNL Edilizia artigianato**

7. EBNA/FSBA – come versare:

i versamenti sia EBNA che per FSBA avviene tramite modello F24, rigo unico, utilizzando il codice tributo “EBNA”.

Nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice “EBNA” nell’elemento <CodConv> dell’elemento <Conv> con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, e il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell’attributo <Periodo>(INPS circ. 122/2010).

8. EBNA/FSBA – quando versare e periodo transitorio:

la nuova contribuzione è dovuta dal periodo di paga gennaio 2016, con relativo versamento nel modello F24 in scadenza 16 febbraio 2016.

La contribuzione è versata a EBNA-FSBA mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga di riferimento (es. contribuzione relativa al periodo di paga di marzo deve essere versata entro il 16/04).

NB versamento gennaio 2016:

come previsto in via transitoria dalle parti sociali firmatarie dell’accordo, laddove si verificassero difficoltà nell’effettuazione del versamento relativo alla sola nuova aliquota dello 0,45% rispetto alla scadenza F24 del 16 febbraio p.v., sarà possibile effettuare il conguaglio entro la scadenza successiva ovvero **entro il 16 marzo 2016** (indicando con il codice EBNA l’importo conguagliato con riferimento al mese di gennaio 2016).

Rimane pertanto dovuto il versamento entro il 16 febbraio 2016 delle quote in cifra fissa pari ad € 7,65/€10,42.

9. EBNA per le imprese beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. n.148/2015:

un particolare regime contributivo trova applicazione in caso di imprese sia artigiane che non artigiane che applicano CCNL dell'artigianato, che siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015, (ovvero soggette a trattamenti di integrazione salariale ordinarie e straordinarie, ad es. imprese industriali soggette a CIGO e/o CIGS; imprese artigiane dell'indotto con più di 15 dipendenti soggette a CIGS ecc...).

A partire dal 1 gennaio 2016 tali imprese sono tenute al versamento della sola parte "fissa" destinata ad EBNA, con esclusione quindi del versamento a FSBA dal momento che l'impresa è già destinataria dei trattamento CIGO/CIGS) **pari a 10,42 € al mese per 12 mensilità** (10,42x12=125,00 euro annui). La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a 10,42 € (125:12) è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato (a differenza di quanto era previsto fino al 2015).

La quota di solidarietà del 10% INPS di contribuzione prevista dalla Legge 103/1991 è dovuta solo per la quota di contribuzione pari a € 60,50

Dettaglio di riepilogo della contribuzione "fissa" destinata ad EBNA secondo il riparto delle voci:		
a)	Rappresentanza Sindacale di bacino	12,50 €
b)	Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza	18,75 €
c)	EBNA e funzionamento FSBA	2,00 €
d)	Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva	31,25 €
e)	Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR	60,50 €
		= 125,00 totale

10. EBNA/FSBA – contributo di solidarietà 10%:

- la quota "variabile" FSBA della contribuzione è parificabile a contribuzione obbligatoria. Pertanto sul contributo dello 0,45% a carico azienda non è dovuto il versamento all'INPS del contributo di solidarietà 10%;
- la quota "fissa" EBNA pari a 7,65€ mensili e 91,80€ annui è soggetta al contributo di solidarietà 10% INPS con riferimento all'importo destinato alle "prestazioni e funzionamento EE.BB.RR." pari a € 27,25 euro annui
- la quota "fissa" EBNA pari a 10,42€ mensili e 125,00€ annui è soggetta al contributo di solidarietà 10% INPS prevista dalla Legge 103/1991 pari a € 60,50 annui.

ATTENZIONE
<p>Poiché l'assoggettamento o meno delle imprese in esame al sistema di integrazione salariale dell'INPS (Titolo I del D.lgs n. 148/2015) può variare anche di mese in mese in relazione al limite dimensionale dell'impresa, lo stesso vale e si riflette nella determinazione della contribuzione dovuta a FSBA:</p> <ul style="list-style-type: none">– se nel mese di competenza, anche in relazione al limite dimensionale dell'impresa calcolato in base alle disposizioni di legge e di prassi dell'INPS, l'impresa <u>è soggetta</u> al sistema di integrazione salariale dell'Istituto e risulta dovuta la relativa contribuzione di finanziamento per CIG, allora <u>la contribuzione a FSBA è dovuta nella quota fissa pari a 10,42 euro mensili</u>;– se invece nel mese di competenza l'impresa <u>non risulta soggetta</u> al sistema di integrazione salariale dell'INPS e non risulta dovuta la relativa contribuzione di finanziamento per CIG, allora <u>la contribuzione a FSBA è dovuta in base alle modalità generali</u> (quota fissa pari a 7,65 euro mensili e quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

(Fonti: Accordo Interconfederale 23 dicembre 2010, 10 dicembre 2015 e 18 gennaio 2016; Delibera EBNA 19 gennaio 2016, Nota EBNA del 26 gennaio 2016, circolare Confartigianato Imprese Prto.nr. 104 del 29 gennaio 2016)